

Edizione di giovedì 30 aprile 2015

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Voluntary. I nodi da sciogliere.](#)

di **Fabrizio Vedana**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Questioni problematiche sul recupero delle imposte estere](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

DICHIARAZIONI

[Il Bonus Irpef e la compilazione del quadro RC del modello Unico PF](#)

di **Luca Mambrin**

AGEVOLAZIONI

[La nuova moratoria dei mutui: l'Accordo per il credito 2015](#)

di **Marco Capra**

DIRITTO SOCIETARIO

[Pubblicità dichiarativa dell'imprenditore agricolo – parte I](#)

di **Luigi Scappini**

BUSINESS ENGLISH

[Debt e Debit – Come tradurre debito in inglese?](#)

di **Claudia Ricci, Stefano Maffei**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Voluntary. I nodi da sciogliere.

di **Fabrizio Vedana**

Con gli attesi chiarimenti sul *waiver* e sulla compilazione del quadro RW per gli anni 2014 e 2015 la Voluntary sarà davvero un successo.

Le norme contenute nello **schema del decreto legislativo** approvato dal Consiglio dei Ministri il **21 aprile scorso**, costituiscono un fondamentale tassello del mosaico Voluntary.

Per completare il disegno e rendere la voluntary gestibile al meglio da parte dei soggetti coinvolti (professionisti e intermediari) basterebbero ora alcuni **ulteriori chiarimenti** sul tema del *waiver* e del quadro RW.

Con riferimento al primo aspetto (***waiver***) la Legge n. 186/2014 prevede, con riferimento agli investimenti ed alle attività finanziarie detenute in Paesi "black list", il **non raddoppio dei termini** di contestazione delle violazioni qualora ricorrano **congiuntamente** le **condizioni** di seguito sinteticamente individuate:

1. **accordo** tra Italia e Paese *black list* (per esempio Svizzera) che consenta un effettivo scambio di informazioni;
2. rilascio di **autorizzazione all'intermediario** estero (presso cui le attività erano o sono detenute) a trasmettere, a richiesta dell'autorità fiscale italiana, tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura (di seguito anche *waiver*);
3. rilascio di altra **autorizzazione** (analoga a quella del punto b) **in caso di trasferimento successivamente all'attivazione della procedura** delle attività oggetto di collaborazione volontaria ad altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dagli Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

La lettura della Legge n. 186/2014 e della prima Circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n. 10/E del 13 marzo 2015, analizzata in un [precedente intervento](#), non sembra quindi escludere **l'obbligo di esibire il waiver all'Amministrazione fiscale italiana in presenza di un rimpatrio, anche solo giuridico, dei beni.**

Dal punto di vista della trasparenza informativa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in realtà, il valore del ***waiver* risulterebbe superato e forse maggiormente garantito dagli adempimenti formali e sostanziali dell'intermediario italiano** per mezzo del quale il rimpatrio, fisico o anche solo giuridico, è operato.

Tale chiarimento consentirebbe, pur lasciando impregiudicata la possibilità per

l'Amministrazione fiscale di acquisire tutte le necessarie informazioni, di superare le **oggettive difficoltà degli intermediari bancari, in specie svizzeri**, a controfirmare e a dar seguito ad una tale autorizzazione (*waiver*) per il timore di violare talune **norme penali locali in tema di segreto bancario**.

Il secondo ambito sul quale un chiarimento o forse, ancor meglio, una piccola modifica normativa potrebbe fare chiarezza è quello relativo alla compilazione del **quadro RW per gli anni 2014 e 2015** (non coperti dalla Legge sulla voluntary).

La Legge n. 186/2014 consente, infatti, la regolarizzazione di tutte le violazioni dichiarative alla data del 30 settembre 2014. Il contribuente che aderirà alla procedura di voluntary dovrà pertanto dichiarare le attività oggetto della regolarizzazione ancora detenute all'estero nel 2014 e nel 2015 nel quadro RW del proprio modello UNICO 2015 (anno d'imposta 2014) e UNICO 2016 (anno d'imposta 2015).

Orbene, laddove il soggetto, aderendo al programma di voluntary disclosure, decidesse di **mantenere le attività all'estero incaricando a tale fine un intermediario italiano di fare da sostituto d'imposta**, e avesse la possibilità di incaricare tale soggetto **di provvedere per lui, sempre in regime sostitutivo, di calcolare e versare le imposte** relative al 2014 ed al 2015, si vedrebbe **esonero dalla compilazione del Quadro RW** e degli altri quadri ad esso connessi.

Basterebbe, in sostanza, che l'Amministrazione finanziaria introducesse un **meccanismo integrativo della procedura di collaborazione volontaria** che permetta all'intermediario che farà da sostituto d'imposta di adempiere gli obblighi dichiarativi relativi al quadro RW del modello UNICO anche **per i periodi di imposta 2014 e 2015**; tale meccanismo darebbe evidenti maggiori certezze per lo Stato di poter incassare sin da subito anche le imposte relative a tali annualità e, dall'altro, semplificherebbe ulteriormente la procedura.

IMPOSTE SUL REDDITO

Questioni problematiche sul recupero delle imposte estere

di **Giovanni Valcarenghi**

La [Circolare n. 9/E/2015](#) ha risolto alcuni problemi che si ponevano agli operatori che assistevano contribuenti che fossero stati chiamati ad assolvere imposte estere. Il credito disciplinato dall'articolo 165 del Tuir, infatti, spetta (tra l'altro) alla condizione che tali **tributi** siano stati corrisposti **su redditi** che si possano considerare **prodotti all'estero**. In tal senso, si dovranno adottare i criteri vigenti dalla **Convenzione** (ove esistente), oppure applicare una **lettura "a specchio" dell'articolo 23 del Tuir**.

Tuttavia, alcune situazioni non possono essere gestite in modo "lineare" applicando questi criteri; alcuni rimedi giungono fortunatamente dal paragrafo 2.1 della Circolare.

Una situazione riguarda **interessi, dividendi, royalties e simili** conseguiti all'estero da società ed enti commerciali residenti; ai fini Ires trattasi comunque di redditi di impresa ma, **in base alla lettura a specchio** della lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 Tuir, i redditi d'impresa sono da considerare come **prodotti all'estero solo se derivanti da attività esercitate oltre frontiera mediante stabili organizzazioni**. Appariva pertanto evidente la situazione di *impasse* in tutte quelle occasioni in cui mancasse la presenza della stabile organizzazione, con il rischio della perdita del credito. In modo condivisibile, invece, la Circolare afferma che *"si ritiene che tali redditi di fonte estera debbano essere **considerati autonomamente** – sulla base della lettura a specchio dell'articolo 23 del TUIR – anche in capo a imprese residenti, **senza dare rilievo**, ai fini del riconoscimento del credito di imposta, **alla circostanza che essi concorrono in Italia alla formazione dell'unitario reddito d'impresa**. Infatti, mentre per le imprese residenti vige il c.d. "fattore unificante della commercialità", nel caso di imprese, società ed **enti non residenti privi di stabile organizzazione** nel territorio dello Stato, trova applicazione il **principio del trattamento isolato** dei redditi sancito dall'articolo 152, comma 2, del TUIR".*

Simmetricamente, si ritiene che il principio del trattamento isolato possa **valere anche per i singoli elementi reddituali prodotti all'estero dalle imprese residenti**, in assenza di una stabile organizzazione. Ciò consente di considerare i suddetti elementi "prodotti all'estero" secondo criteri speculari a quelli per essi previsti dall'articolo 23 del Tuir, con il conseguente riconoscimento del credito per le imposte ivi pagate.

Situazioni analoghe (ma non identiche) si potrebbero produrre in forza di una **differente qualificazione del reddito nelle discipline dei due Paesi**, come spesso accade nelle ipotesi dei c.d. **"servizi tecnologici"** (compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico), qualificabili e tassati

come royalties nello Stato estero. Anche in tal caso, dunque, si ritiene che la **qualificazione italiana prevalga su quella estera** e, pertanto, **le imposte pagate all'estero saranno accreditabili dalle imposte dovute in Italia** solo se i redditi siano riconducibili ad una delle autonome categorie dell'art. 23, secondo i criteri della legislazione italiana.

Se la vicenda di cui sopra è risolta positivamente, non altrettanto può dirsi nelle situazioni in cui un'impresa **residente produca all'estero redditi che non siano riconducibili a una delle singole categorie previste dall'articolo 23 del Tuir**. Tipicamente trattasi dei **redditi di natura commerciale, in assenza di stabile organizzazione** estera.

La situazione può presentarsi, ad esempio, quando:

1. lo Stato estero adotta una **definizione di stabile organizzazione diversa da quella adottata dal legislatore italiano** (ad esempio, un cantiere di costruzione, di montaggio, di installazione, ovvero l'attività di supervisione ad esso connesse che dura un solo mese, rispetto ai tre previsti dall'articolo 162, comma 3 del Tuir);
2. **lo Stato estero assoggetta a imposizione i redditi** commerciali prodotti nel proprio territorio **anche in assenza di** una struttura definibile come **stabile organizzazione**.

Ove manchi la Convenzione, il riferimento "di sussidio" all'articolo 23 del Tuir determina che:

- il reddito derivante da prestazioni commerciali effettuate in un altro Stato in assenza di una stabile organizzazione non si considera prodotto all'estero;
- le imposte ivi pagate non risulteranno dunque detraibili in Italia.

Al fine di evitare il pagamento di imposte su imposte, **i tributi esteri possono essere considerate componenti negativi deducibili** ai fini della determinazione del reddito complessivo in quanto costi inerenti l'attività d'impresa (si veda, al riguardo, la Risoluzione 12 marzo 1979, n. 416).

In tal senso, risultano superati i timori di dover applicare le differenti conclusioni cui si sarebbe giunti con una applicazione "rigida" del disposto dell'articolo 99 del Tuir che, invece, sancisce la non deducibilità delle imposte sui redditi.

Avendo evocato la deducibilità delle imposte estere in tali specifiche situazioni, la Circolare si affretta a precisare che a medesime conclusioni **non** si può giungere in merito **alla quota parte di tributi esteri non accreditabile in Italia per effetto** del precipuo meccanismo di funzionamento **dell'articolo 165 del Tuir**.

Pertanto, **la eventuale eccedenza di imposta rispetto a quella recuperabile non risulta deducibile** né in altro modo recuperabile in Italia.

A livello contabile, pertanto, si potrà scegliere una delle due seguenti soluzioni:

1. **addebitare a conto economico l'intero importo** delle imposte estere, salvo **stornare la quota parte recuperabile** ai sensi del meccanismo delineato dal Tuir; l'eccedenza resterà componente di reddito non deducibile fiscalmente;
2. **stanziare in una voce di credito** le imposte estere, salvo **poi stornare la eccedenza non recuperabile** facendola transitare **a conto economico** in una componente negativa non deducibile.

DICHIARAZIONI

Il Bonus Irpef e la compilazione del quadro RC del modello Unico PF

di **Luca Mambrin**

Tra le principali **novità** che hanno interessato i redditi di lavoro dipendente ed assimilati nel corso dell'anno 2014 vi è senza dubbio il **"bonus irpef"** introdotto dal D.L. n. 66/2014, poi reso strutturale dal 2015 dall'art. 1 commi da 12 a 15 della Legge di Stabilità 2015.

Soggetti beneficiari

Il bonus, per un importo complessivo massimo, per l'anno 2014, di **euro 640** (80 euro mensili) spetta a tutti i titolari di **redditi di lavoro dipendente** ed alcune tipologie di **redditi assimilati**; **condizione** essenziale per poter fruire del bonus è che il **reddito complessivo non sia superiore ad euro 26.000**.

Ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 1 del D.L. n. 66/2014, **potenziali beneficiari** del credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

- dai **redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir;
- dai **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, quali:
 - compensi percepiti dai **lavoratori soci delle cooperative** (lett. a);
 - le **indennità e i compensi percepiti a carico di terzi** dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
 - somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio, premio o sussidio** per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** (lett. c-bis);
- **remunerazioni dei sacerdoti** (lett. d);
- le **prestazioni pensionistiche** di cui al D.Lgs. n. 124/1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori **socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Ulteriore condizione necessaria per godere del bonus è possedere **un'imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro** spettanti in base al comma 1 dell'art. 13 del Tuir. Quindi, nel caso in cui l'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente, sia pari a zero (**contribuenti incapienti**), allora si è **esclusi** dalla possibilità di beneficiare del bonus irpef.

Inoltre come detto, per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l'anno d'imposta 2014 **non superiore a 26.000 euro**; il reddito complessivo rilevante è assunto al **netto** del reddito **dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e delle **relative pertinenze**.

Sono **esclusi** dalla possibilità di beneficiare del credito:

1. i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-*bis*, quali i titolari di **redditi da pensione** ed i titolari di **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti** di cui all'art. 50 comma 1 lett. e), f), g), h), i);
2. i contribuenti che non hanno **un'imposta lorda** generata da redditi specificati dal comma 1-*bis* superiore alle **detrazioni per lavoro dipendente e assimilati**, spettanti in base all'art. 13, comma 1, del Tuir;
3. i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda "capiente", sono titolari di un **reddito complessivo superiore ad euro 26.000**.

Come precisato poi anche nella **C.M. 9/E/2014 il bonus spetta**:

- ai **soggetti non residenti** fiscalmente in Italia, tranne il caso in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali;
- a coloro che percepiscono **indennità** a titolo di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione, in quanto trattasi di somme conseguite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente;
- ai **lavoratori deceduti**: il credito spetta, quindi, in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e va calcolato nella dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi;
- ai **lavoratori frontalieri** (il requisito del reddito di lavoro dipendente deve essere verificato per la quota eccedente la soglia di esenzione di 6.700 euro);
- i **lavoratori il cui reddito** viene determinato sulla base delle **retribuzioni convenzionali**.

Modalità di determinazione del credito

I **sostituti di imposta** devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. Il credito:

- è **rapportato al periodo di lavoro nell'anno**.
- è **riconosciuto se il reddito complessivo è inferiore ad euro 26.000**; come precisato poi anche nella C.M. 9/E/2014 il reddito complessivo per il riconoscimento del bonus deve essere considerato:
- al **netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze**;
- **vanno considerati i redditi assoggettati a cedolare secca**;
- **non vanno considerati i redditi assoggettati all'imposta sostitutiva per incrementi di produttività**.
- **non concorre alla formazione del reddito**.

In particolare, i sostituti d'imposta che erogano i redditi che danno diritto al credito devono:

1. verificare la **"capienza"** dell'imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro;
2. **calcolare l'importo del credito spettante** in relazione al reddito complessivo, tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
3. **determinare l'importo da erogare** in ciascun periodo di paga.

In relazione al punto b), il comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir prevede che il bonus diminuisca all'aumentare del reddito complessivo:

| Reddito complessivo | Bonus |
|------------------------------|--|
| Fino ad € 24.000 | € 640 |
| Da € 24.001 fino ad € 26.000 | € 640* (26.000- reddito complessivo)/2.000 |
| Oltre € 26.000 | 0 |

Nel modello di **Certificazione Unica** rilasciato dal sostituto d'imposta per **l'anno 2014** vengono indicati nei **punti dal 119 al 121 i dati** relativi al bonus irpef da utilizzare per la compilazione della dichiarazione:

| CREDITO BONUS IRPEF | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|--|
| Codice bonus | Bonus erogato | Bonus non erogato | |
| 119 | 120 | 121 | |

In particolare nel **punto 119** è riportato:

1. il **codice 1**, nel caso in cui il bonus sia stato riconsociuto ed erogato in tutto o in parte dal sostituto d'imposta;
2. il **codice 2**, nel caso in cui il sostituto d'imposta non abbia riconosciuto al dipendente il bonus Irpef ovvero lo abbia riconosciuto, ma non erogato neanche in parte.

Nel **punto 120** va indicato l'importo del bonus Irpef che il sostituto d'imposta ha **erogato** al lavoratore dipendente; mentre nel **punto 121** va indicato l'importo del bonus Irpef che il sostituto d'imposta ha **riconosciuto ma non ha erogato** al dipendente.

Ai fini della corretta determinazione del bonus, tutti i lavoratori dipendenti che presentano la dichiarazione devono compilare il rigo **RC14** del modello Unico PF, o in caso di presentazione del modello 730, il rigo **C14**. In particolare **è necessaria** la presentazione della dichiarazione nel caso in cui il datore di lavoro abbia riconosciuto il bonus irpef, ma questo non spetti o spetti solamente in parte, o nel caso in cui il bonus spetti ma non sia stato erogato da parte del datore di lavoro.

Nella **colonna 1 del rigo RC14** va riportato **il codice indicato nel punto 119 della C.U. 2015**; nel caso in cui nella C.U. 2015 sia stato indicato il codice 1 allora nella colonna 2 del rigo RC14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (**punto 120** della C.U.);

Nel caso in cui nella C.U. 2015 sia stato indicato **il codice 2** allora non va compilata la colonna 2 del rigo RC14.

Nel caso in cui il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) **non sia in possesso della Certificazione Unica** perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella colonna 1 si deve riportare il codice 2.

Nella **colonna 2 del rigo RC14** va riportato l'importo del **bonus erogato** dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 120** della C.U. 2015; in nessun caso, invece, deve essere riportato l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 121 della Certificazione Unica.

Per approfondire le problematiche della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche ti

raccomandiamo il seguente convegno di aggiornamento:

AGEVOLAZIONI

La nuova moratoria dei mutui: l'Accordo per il credito 2015

di **Marco Capra**

In un [precedente intervento](#), abbiamo segnalato che la cd. Legge di Stabilità 2015 ha previsto (Art. 1, comma 246) una nuova moratoria dei finanziamenti, secondo le coordinate di un'intesa da raggiungersi, entro fine marzo 2015, tra **Ministero dell'Economia, Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Associazioni delle imprese e dei consumatori**.

In recepimento della citata previsione normativa, in data **31 marzo 2015** l'ABI e le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale hanno sottoscritto ***l'Accordo per il credito 2015*** o *Accordo per la ripresa 2015* (di seguito "Accordo"), che resterà **in vigore fino al 31 dicembre 2017**, ma con **revisione entro il 31 dicembre di ogni anno**, con possibilità di recesso motivato.

Possono beneficiare dell'Accordo le **PMI** operanti sul territorio nazionale che, al momento della domanda, siano ***in bonis*** (non devono, quindi, presentare posizioni classificate come "sofferenze", "inadempienze probabili" o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni).

Le iniziative previste sono così rubricate ed articolate:

A. ***Imprese in Ripresa***, in tema di **sospensione e allungamento dei finanziamenti**;

B. ***Imprese in Sviluppo***, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di **investimento** ed il **rafforzamento** della struttura patrimoniale delle imprese;

C. ***Imprese e PA***, per lo **smobilizzo dei crediti** vantati dalle imprese **nei confronti della Pubblica Amministrazione** (riprende lo schema precedente per lo smobilizzo dei crediti delle imprese verso la PA, aggiornandone i contenuti alle disposizioni introdotte con il D.L. n. 66/2015).

Inoltre, le Associazioni che hanno sottoscritto l'Accordo cercheranno un'intesa con l'Agenzia delle entrate, per consentire alle imprese che hanno richiesto il rimborso di un credito fiscale di ottenere sul medesimo un'anticipazione bancaria, presentando apposita attestazione del credito vantato.

L'Accordo prevede – sempre su base volontaria ma con forte connotazione di ***moral suasion*** – la possibilità che le banche concedano alle imprese:

1. di **sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale** delle rate dei **finanziamenti** a medio-lungo termine;

2. di **sospendere per 12 o 6 mesi il pagamento della quota capitale** implicita nei canoni di **leasing**, rispettivamente, immobiliari o mobiliari;
3. di **allungare la durata residua del piano di ammortamento** fino al 100%, con un massimo di 3 anni per i mutui chirografari e di 4 anni per i mutui ipotecari;
4. di **allungare a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine** (120 giorni per il credito agrario di conduzione).

A fronte dell'allungamento della durata dei finanziamenti, la banca valuterà l'eventuale variazione del tasso, che non potrà di norma superare i 100 punti base né essere superiore all'aumento del costo di raccolta della banca stessa.

Potrà essere considerata la possibilità di acquisire nuove garanzie aggiuntive all'operazione di finanziamento, al fine di mitigare od annullare l'eventuale incremento del tasso di interesse.

Le operazioni di allungamento saranno, però, realizzate allo **stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario**, qualora l'impresa richiedente, entro 12 mesi avvii processi di rafforzamento patrimoniale (con apporti dei soci o di terzi, valendo tutti gli incrementi ai fini ACE) o di aggregazione, in qualsiasi forma, volti al rafforzamento economico-patrimoniale.

Con l'Accordo, le Associazioni hanno altresì "rinnovato" i due Plafond finalizzati a favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (Plafond "Imprese e PA", con un obiettivo di dotazione di 10 miliardi di euro) ed il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento (Plafond "Imprese in sviluppo", sempre con un obiettivo di dotazione di 10 miliardi di euro). **I Plafond residui dei precedenti accordi potranno essere accorpati.**

Come per le precedenti moratorie, l'impresa che intenda accedere ai nuovi benefici dovrà valutare alcune **questioni preliminari**.

Sotto un primo profilo, occorre confermare che, come detto, il soggetto sia **in bonis**, rimuovendo per quanto possibile le cause ostative.

Sotto un secondo profilo, bisogna verificare la **convenienza dell'operazione**, nelle sue declinazioni: senza scendere nel dettaglio, si consideri, a titolo esemplificativo, il finanziamento con piano di ammortamento "alla francese", per il quale il beneficio della sospensione della quota capitale è massimo per le ultime rate.

Fermo restando che il prerequisito essenziale è **l'adesione, volontaria, della banca**.

Per approfondire le problematiche della gestione della liquidità d'impresa ti raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

DIRITTO SOCIETARIO

Pubblicità dichiarativa dell'imprenditore agricolo – parte I

di **Luigi Scappini**

Il codice del '42 ha introdotto un regime, il **cd. regime speciale** dedicato in via esclusiva ai soggetti operanti nel comparto **agricolo**, regime che trovava il proprio **incipit** nell'**articolo 2136** codice civile, ai sensi del quale *“Le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'articolo 2200”*.

Ebbene, in occasione della **riforma** introdotta con la **Legge delega n. 57/2001** il Legislatore ha apportato alcune **novità** in tema di **iscrizione** degli imprenditori agricoli al **registro imprese** tenuto presso le **CCIAA** di competenza che, non senza polemiche, da un lato **completano** l'**iter** di **evoluzione** iniziato con la Legge n. 580/1993 e, dall'altro, **avvicinano** sempre più **l'imprenditore agricolo a quello commerciale** di cui all'articolo 2195 codice civile con tutte le conseguenze e domande del caso.

Ma andiamo con ordine e ripercorriamo il quadro storico, che **in origine non** prevedeva **l'iscrizione** in Camera di commercio per gli operatori nel settore agricolo. Attenzione: tale regola non doveva considerarsi generale, bensì speciale e limitata all'esercizio in forma individuale o a mezzo della forma societaria più elementare, ferma restando la necessità di iscrizione nell'ipotesi di opzione per una delle altre forme giuridiche più complesse.

La **Legge n. 580/1993** (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura), finalmente **prevede** l'istituzione del **registro delle imprese** e, per la parte che qui interessa, con l'**articolo 8, comma 4** stabilisce che *“sono iscritti in **sezioni speciali** del registro delle imprese gli **imprenditori agricoli** di cui all'art.2135 c.c., i **piccoli imprenditori** di cui all'art.2083 del medesimo codice e le **società semplici**”*.

Il successivo comma 5 esplicita la **ratio** e il fine di tale iscrizione che è quello di avere *“funzione di **certificazione anagrafica** e di **pubblicità notizia**, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali”*.

Ne deriva che l'iscrizione ha, quale **scopo**, quello **notiziale**, comportando, di conseguenza, la **conoscibilità** dei **fatti iscritti**, ma **non** anche la **presunzione** di **conoscenza** degli stessi da parte dei soggetti terzi all'impresa.

In altri termini, l'iscrizione alla sezione speciale non aveva funzione di opponibilità legale, sezione speciale che, a distanza di qualche anno, il d.P.R. n. 358/1999 ha provveduto a unificare (prima erano ben quattro le sezioni previste).

Arriviamo infine al **D.Lgs. n. 288/2001** che rappresenta uno dei tre decreti legislativi (gli altri sono il n. 226 e il n. 227 entrambi sempre del 2001) con cui viene data, teoricamente, attuazione a quanto previsto con la Legge delega n. 57/2001.

Il passaggio non può essere sottovalutato in quanto è bene ricordare come **scopo della riforma del 2001 fosse quello di introdurre una nuova figura di imprenditore agricolo, più moderno, più vicino all'imprenditore comunitario caratterizzato dal c.d. ciclo agroalimentare**. A tal fine, infatti, attraverso l'introduzione del ciclo biologico e, soprattutto la previsione di una mera potenzialità e non obbligatorietà dell'esercizio dell'attività sul fondo, il Legislatore ha traghettato la figura dell'imprenditore agricolo da una **figura imprenditoriale** statica di soggetto semplice raccoglitore dei frutti della terra a quella **dinamica di imprenditore volto all'accrescimento quali-quantitativo di un determinato bene**, sia esso animale o vegetale.

In questo contesto si insinua la previsione di cui all'**articolo 2** del D.Lgs. n. 228/2001 ai sensi del quale *"L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art.2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha efficacia di cui all'art.2193 del codice civile"*, introducendo di fatto una **novità quasi epocale**, poiché viene **riconosciuta** all'iscrizione al registro una valenza di **pubblicità dichiarativa** con conseguente **azionamento** della classica **tutela bifronte** prevista per le imprese commerciali: protezione da un lato dell'imprenditore tramite la possibilità concessa allo stesso di opporre nei confronti dei terzi tutti gli atti iscritti senza doverne dimostrare l'effettiva conoscenza e, dall'altro, dei terzi a cui non sono opponibili fatti non pubblicizzati.

Rimandando in sede di chiusura l'indubbia criticità di tale disposizione, soffermiamoci sulle conseguenze di tale previsione, precisando come appare evidente l'**implicita abrogazione** di quanto previsto con l'**articolo 2136 codice civile**, mentre così **non** si può dire per il **comma 5 dell'articolo 8 della L. n. 580/1993**, in quanto se così fosse, ci si dovrebbe interrogare in merito all'utilità, o per meglio dire funzione, dell'iscrizione nella sezione speciale per tutte le società semplici non esercenti attività agricola.

Da qui ne discende che la previsione dell'articolo 2 D.Lgs. n. 228/2001 deve considerarsi quale **deroga** alle previsioni di cui alla Legge n. 580/1993.

A chiusura non si può non porre l'accetto sull'**evidente** e inconfutabile **disparità di trattamento**, meritevole financo di indagine da parte dei giudici costituzionali, che si è venuta a originare **tra piccoli imprenditori** di cui all'articolo 2083 codice civile che svolgono **attività agricola**, per i quali l'iscrizione dispiega effetti di pubblicità dichiarativa, **e quelli** che, al contrario, hanno un **oggetto commerciale**, per i quali restano gli effetti di mera pubblicità notizia.

A giustificazione di tale scelta legislativa non è sufficiente ricordare come il settore agricolo sia "investito" da una molteplicità di sostegni nazionali e comunitari che necessitano di una certificazione da parte degli enti eroganti.

BUSINESS ENGLISH

Debt e Debit – Come tradurre debito in inglese?

di **Claudia Ricci, Stefano Maffei**

Gli italiani confondono spesso due termini inglesi che, seppur apparentemente simili, hanno **significati assolutamente differenti**: *debt* e *debit*.

Lo sappiamo: quando si deve denaro a qualcuno, si è **in debito** verso di lui. Il termine corretto in questo caso è *debt*, che significa proprio *something that is owed or that one is bound to pay to another*. “*To be in debt*” descrive appunto la situazione del **debitore** (da tradursi con *debtor*). È auspicabile che, ad un certo punto, il **debito sia ripagato**: i verbi da utilizzare in quel caso sono *to get out of debt*, oppure *to pay off your debts*. Se ciò non accade, la conseguenza è il fallimento: *he had so many debts that he declared himself bankrupt*.

Il *National Debt* (o *Government Debt*) è il **Debito pubblico**. Su riviste di **finanza internazionale** capiterà quindi di leggere *in Italy, National debt reached 130.4% of GDP (Gross Domestic Product) in 2013*. *Gross Domestic Product* è ovviamente la traduzione di **Prodotto Interno Lordo**. C'è chi dice oggi, in tutta Europa, che *Greece will never be able to pay off its national debt* (la Grecia non sarà mai in grado di rifondere il suo debito pubblico).

In tutto il mondo occidentale, è ormai vietata la **prigione per debiti**: ad esempio, *the USA outlawed* (letteralmente: misero fuori legge) *prison for debts in 1883*.

Userete *debit*, invece, nel contesto di **transazioni bancarie**. *To debit an account*, significa appunto addebitare un conto corrente. Per esempio è corretto scrivere *Please debit my account with your travel expenses* (per favore addebita sul mio conto le tue **spese di viaggio**). Vi sarà senz'altro capitato di imbattervi nel termine *debit card* (carta di debito, il nostro **bancomat**) specialmente in contrapposizione con *credit card* (carta di credito).

A proposito di somme **prese a prestito** (trad: *borrowed*), ricordatevi questo proverbio americano *before borrowing money from a friend, decide which you need most* (di cosa avete più bisogno).

Per iscrivervi al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (30 agosto-5 settembre 2015) visitate il sito www.eflit.it